SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 215**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996.

Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 10, con la quale è stato istituito il Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

Visti gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394/1991, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti Parco;

Vista l'intesa fra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna, relativa al Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, firmata in data 29 dicembre 1995;

Vista la nota prot. n. SCN/ST/96/1400 del 31 gennaio 1996 del Ministro dell'ambiente, con la quale è stato richiesto alla regione autonoma della Sardegna il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18/1 dell'8 maggio 1996, con la quale la regione autonoma della Sardegna esprime il proprio parere in merito alla sopracitata nota;

Ritenuto di dover accogliere le modifiche pròposte nella delibera della giunta regionale suddetta, relativamente alla regolamentazione della navigazione, accesso e sosta nelle aree marine Ma delle isole di sud-est e alla disciplina di traffico e noleggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, con decorrenza 1° gennaio 1997, l'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.

2. L'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti, ed è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

6. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di costituzione dell'organismo di gestione e fino all'approvazione del piano del Parco, di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991, si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare, anche connesse con accordi internazionali, le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A* al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'ente Parco.

8. Sono fatte salve le competenze del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 3 dell'art. 31 della citata legge n. 394/1991.

Art. 2.

1. Sono organi dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Arcipelago de La Maddalena individua la sede dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione autonoma della Sardegna, dalla provincia di Sassari, dagli enti locali, da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della regione e degli enti pubblici;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

g) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

h) ogni altro provente acquisito in relazione all'attività dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione del consiglio direttivo dell'ente Parco, è affidata ad un apposito comitato di gestione così costituito:

a) il presidente nominato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna;

b) cinque rappresentanti su designazione del consiglio comunale de La Maddalena, uno dei quali è il sindaco *pro-tempore*;

c) un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente;

d) un rappresentante nominato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

e) un rappresentante nominato dalla regione autonoma della Sardegna;

f) un rappresentante delle associazioni scientifiche;

g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 4 gennaio 1994, n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 239

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 6)

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DE LA MADDALENA

Art. 1.

Norme di salvaguardia

Fatte salve le modalità operative concernenti le utilizzazioni del territorio per esigenze di carattere militare, di competenza dell'Amministrazione Difesa, l'area del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 394/1991, nelle seguenti macro zone: area terrestre e area marina.

L'area del Parco, per la parte terrestre, è suddivisa nelle seguenti zone (vedi cartografia allegata):

Zona Ta: di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

Zona Tb: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggiore grado di antropizzazione;

Zona Tc: con accentuato grado di antropizzazione.

L'area del Parco, per la parte marina, è suddivisa nelle seguenti aree:

Zona Ma: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è limitato;

Zona Mb: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate modalità.

Nelle zone Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati:

la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;

la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;

l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;

l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;

le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni,

la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati;

l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;

l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;

l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;

il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

il pascolo;

il prelievo delle uova;

l'abbandono di qualunque oggetto;

la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;

l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani e inerti;

l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

la realizzazione di nuovi edifici;

la realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità.

Sono consentiti:

l'accesso ai residenti nell'area del Parco nazionale per l'esercizio dei diritti di usi civici;

visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.

Nelle zone Tb dell'area terrestre del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati:

la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;

la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;

l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;

l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;

le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;

la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati;

l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;

l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;

l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;

la realizzazione di nuovi edifici: la ristrutturazione delle costruzioni di proprietà demaniale per uso turistico residenziale anche legata all'attività di ricerca; fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generale compatibili.

Sono consentiti:

le escursioni su tutte le isole dell'Arcipelago, ad eccezione delle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini. In tali aree, in determinati periodi, sono consentite visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;

il prelievo dei soli materiali lapidei necessari ai restauri conservativi e particolari opere monumentali e/o di arredo urbano, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.

Nelle zone Tc dell'area terrestre valgono le norme vigenti fino all'entrata in vigore del piano del Parco.

Nelle zone Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena vigono i divieti stabiliti per le zone Mb ed i seguenti ulteriori divieti:

la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;

l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca e studi, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;

la navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentati di navi e di natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso;

l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

le attività che possano arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;

l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;

l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.

In tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione e regolamentazione dell'organismo di gestione del Parco, ormeggi tramite gavitelli e boe.

Nelle zone Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietate:

l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;

l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;

la pesca subacquea non regolamentata;

l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;

la pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad 1 km, salvo norme regionali più restrittive.

Sono consentiti:

le attività di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di Porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale;

la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;

la pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco che ne determinerà i criteri con priorità ai residenti de La Maddalena.

la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 m dalla costa; in tutta l'area, evidenziata dal tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà rispettata la velocità massima di 15 nodi. Tutte le compagnie di navigazione che effettuano servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna e con la Corsica, le navi da crociera, le compagnie di navigazione con sede nel territorio del Parco che effettuano servizi commerciali seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta dal tratteggio verticale;

la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 m dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco. In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia verrà proibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di gestione del Parco.

Resta fermo, comunque, il limite di velocità, entro i 300 m della costa di 7 nodi.

Allo scopo di controllare e regolare il flusso turistico giornaliero e il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole dell'Arcipelago, tutte le armatorie dotate di apposito permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco, dovranno preventivamente concordare con lo stesso i percorsi, gli itinerari, gli orari di partenza e di arrivo.

In attesa di apposita normativa regolamentare, l'attività di trasporto con unità da traffico e da noleggio sarà svolta dagli operatori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il 31 dicembre 1995, come risultante dalle relative certificazioni. Nell'affidamento dei nuovi permessi, sarà data priorità ai consorzi di operatori con sede nel territorio del Parco. I nuovi permessi saranno assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio, secondo le modalità che saranno stabilite dall'organismo di gestione del Parco tenuto conto delle necessità delle armatorie frontaliere sulla base della stagionalità e del numero di visitatori.

L'attività dei centri di immersione subacquea sarà svolta prioritariamente da soggetti residenti a la Maddalena, che dovranno conseguire il raggiungimento del 75% dei permessi assegnati dall'organismo di gestione del Parco.

Art. 2.

Regime autorizzativo generale

Ferme le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione delle opere destinate alla difesa militare, su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, salvo quanto disposto dal precedente art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali.

Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C», «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia.

Art. 3.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco per quanto disposto dal precedente art. 1 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri compreso le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone Tb, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui al precedente art. 2, comma 2, debbono essere trasmesse all'ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 4.

Sorveglianza

Tranne che per le attività connesse alla utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle zone terrestri, di cui al precedente art. 1, è affidata al Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna, eventualmente coadiuvato da personale del Corpo forestale dello Stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della regione autonoma della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/1991.

La sorveglianza delle zone marine, di cui al precedente art. 1, è esercitata dalle capitanerie di Porto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna secondo le rispettive competenze, nonché dalle altre Forze di polizia.

PARCO NAZIONALE - ARCIPELAGO DE LA MADDALENA

Legenda

Zonazione a terra

Ta

Tb

Tc

Zonazione a mare

Ma

Mb Zona entro m. 300

Mb Zona tra m. 300 e km. 1

Mb Canale di transito

Tratto km. 1

Tratto m. 300

Quadro d'unione

F.168 I N.O.

F.168 I N.E.

F.168 I S.O.

F.168 I.S.E.

F. 169 IV S.O.

F.169 III N.O.

F/169 III S.O.

F.169 III S.E.

BOCCHE DI BONIFACIO

ISOLA S. MARIA

PORTO POZZO

LA MADDALENA

ISOLA CAPRERA

LABIADORI

S. PANTALEO

ISOLA MORTORIO

96A5788

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 settembre 1996.

Autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di vaccino influenzale per la stagione 1996-1997.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto dirigenziale del 3 febbraio 1996 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualanò la delega per gli affari relativi alla valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti i decreti con i quali sono state autorizzate la produzione e l'immissione in commercio di vaccini influenzali, con composizione adeguata a quella indicata dal Consiglio superiore di sanità per la campagna vaccinale 1996-97;

Viste le indicazioni diramate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nella seduta del 2 settembre 1996;

Considerato che, conformemente alle indicazioni del Committee for Proprietary Medicinal Products - Biotechnology Working Party, le società interessate devono presentare all'Istituto superiore di sanità, prima del rilascio del parere sul controllo di stato, il rapporto finale degli studi clinici eseguiti secondo quanto riportato dalla linea guida sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali e i dati di stabilità a temperature elevate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vaccino influenzale (trivalente) devono adeguare la composizione della specialità medicinale, per la campagna vaccinale 1996-97, ai seguenti criteri:

a) ogni vaccino deve essere costituito da un antigene analogo al ceppo A/Wuhan/359/95 (H3N2), un antigene analogo al ceppo A/Singapore/6/86 (H1N1), un antigene analogo al ceppo B/Beijing/184/93;

b) le quantità antigeniche standardizzate devono essere pari a 15 microgrammi di emoagglutinina per ceppo e per dose di vaccino influenzale, con limite fiduciale inferiore (P = 0.95) nel controllo di attività di almeno 13.5 microgrammi di emoagglutinina per ceppo e per dose; tali dosaggi devono essere riportati in etichetta.

2. Sono autorizzate la produzione e l'immissione in commercio dei vaccini di cui al comma 1, in composizione conforme ai criteri indicati nello stesso comma.

Art. 2.

1. Ai vaccini influenzali, con la composizione prevista dall'art. 1, sono attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

Specialità medicinali	Società	Confezione	N. A.I.C. base 10	N. A.I.C. base 32
INFLUMIX	Alfa Biotech	1 fiala 0,5 ml	023414182	0QBKF6
MINIFLU S I	Alfa Wassermann	1 fiala sir. 0,5 ml	026491148	0T8G8D
INFLEXAL BERNA	Berna	1 fiala 0,5 ml	012836223	0D7RCZ
INFLEXAL BERNA	Berna	1 fiala sir. 0,5 ml	012836235	0D7RDC
AGRIPPAL	Biocine	1 fiala 0,5 ml	012875237	0D8XH5
AGRIPPAL	Biocine	1 sir. P.u. 0,5 ml	012875249	0D8XHK
AGRIPPAL SI	Biocine	1 fiala 0,5 ml	026405213	0T5UBX
AGRIPPAL SI	Biocine	1 sir. P.u. 0,5 ml	026405225	0T5UC9
FLUVIRIN	Evans Medical	1 sir. 0,5 ml	028372112	0V1V4J
FLUVIRIN	Evans Medical	10 sir. 0,5 ml	028372124	0V1V4W
BIAFLU	Farma Biagini	1 fiala 0,5 ml	026245100	0T0XZD
BIAFLUZONALE SU	Farma Biagini	1 fiala 0,5 ml	026896175	0TNTTH
BIAFLUZONALE SU	Farma Biagini	1 fiala sir. 0,5 ml	026896187	0TNTTV
BEGRIVAC	Hoechst Marion Roussel	1 fl. 0,5 ml (1 dose)	022143236	0P3S84
BEGRIVAC	Hoechst Marion Roussel	1 fl. ml 10 (20 dosi)	022143248	0P3S8J

Specialità medicinali	Società	Confezione	N. AIC base 10	N. AIC base 32
ISIFLUZONALE	ISI	1 fiala 0,5 ml	001181128	0141G8
ISIFLUZONALE SPLIT	ISI	1 fiala 0,5 ml	028722092	0VDJXD
ISIFLUZONALE SPLIT	ISI	1 fiala sir. 0,5 ml	028722104	0VDJXS
ISIFLUZONALE SU	ISI	1 fiala 0,5 ml	026897177	0TNUST
ISIFLUZONALE SU	ISI	1 fiala sir. 0,5 ml	026897189	0TNUT5
INFLUVIRUS F	ISM	1 fiala 0,5 ml	027761030	0UH6D6
INFLUVIRUS F	ISM	1 siringa 0,5 ml	027761042	0UH6DL
INFLUVIRUS	Nuovo istituto sieroterapico	1 fiala sir. 0,5 ml	012934244	0DBR34
INFLUVIRUS	Nuovo istituto sieroterapico	1 fiala 0,5 ml	012934257	0DBR3K
INFLUVIRUS SB	Nuovo istituto sieroterapico	1 fiala sir. 0,5 ml	026968178	0TR03L
INFLUVIRUS SB	Nuovo istituto sieroterapico	1 fiala 0,5 ml	026968180	0TR03N
VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	Pasteur Merieux MSD	1 fiala sir. 0,5 ml	027278098	0U0GSL
VAXIGRIP	Pasteur Merieux MSD	1 fiala sir. 0,5 ml	026032159	0SUG0Z
VAXIGRIP	Pasteur Merieux MSD	20 f. cart. 0,5 ml	026032161	0SUG11
INFLUPOZZI SUBUNITÀ	Pozzi	1 fiala 0,5 ml	025984218	0SSZ6U
INFLUPOZZI SUBUNITÀ	Pozzi	1 fiala sir. 0,5 ml	025984220	0SSZ6W
INFLUPOZZI ZONALE	Pozzi	1 fiala 1 ml	008646123	087VHC
FLUARIX	SmithKline Beecham	1 sir. 0,5 ml	029245091	0VWHP3
FLUARIX	SmithKline Beecham	1 fiala 0,5 ml	029245103	0VWHPH
FLUARIX	SmithKline Beecham	1 sir. 0,25 ml	029245115	0VWHPV
FLUARIX	SmithKline Beecham	1 fiala 0,25 ml	029245127	0VWHQ7
INFLUVAC S	Solvay Duphar	1 sir. 0,5 ml	028851095	0VJGWR
INFLUVAC S	Solvay Duphar	10 sir. 0,5 ml	028851107	0VJGX3

Art. 3.

1. I lotti dei vaccini influenzali, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, recanti la composizione precedentemente autorizzata, devono essere ritirati dal commercio e non possono più essere venduti al pubblico.

Art. 4.

1. Gli stampati dei vaccini in questione devono essere modificati conformemente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

2. Conformemente alle indicazioni del Committee for Proprietary Medicinal Products - Biotechnology Working Party, le società interessate devono presentare all'Istituto superiore di sanità, prima del rilascio del parere sul controllo di stato, il rapporto finale degli studi clinici eseguiti secondo quanto riportato dalla linea guida sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali e i dati di stabilità a temperature elevate.

3. La valutazione favorevole da parte dell'Istituto superiore di sanità sugli studi clinici e sui dati di stabilità di cui al precedente comma 2 è condizione per il rilascio del parere sul controllo di stato.

4. Sulla base dei dati di Farmacovigilanza, il Ministero della sanità qualora la composizione dei vaccini influenzali risultasse non adeguata a quella autorizzata con il presente decreto si riserva di assumere gli opportuni provvedimenti nei confronti delle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

Art. 5.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 2 settembre 1996

Il dirigente: GUALANO

96A5797

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 settembre 1996.

Istituzione del Comitato tecnico misto Ministero-regioni, con il compito di coordinare l'attività riguardante l'iscrizione delle nuove varietà vegetali al registro nazionale e la protezione brevettuale al fine di proporre soluzioni operative.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Vista la legge 25 aprile 1976, n. 195, che reca modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge n. 1096/1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al rilascio del brevetto vegetale;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che disciplina fra l'altro, le attività connesse alla registrazione delle novità vegetali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, comma 1, che ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi finanziati con gli stanziamenti di taluni capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in particolare il capitolo 1536, si intendono di competenza regionale;

Vista la deliberazione 2 agosto 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, inerente il testo coordinato dei criteri direttivi concernenti le attività di cui al capitolo 1536 intestato «Spese relative all'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei registri delle varietà e la protezione brevettuale»;

Vista la decisione adottata nella riunione del 12 aprile 1995 dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993, relativa ai nuovi criteri per l'effettuazione delle prove per l'iscrizione al registro delle varietà e la protezione brevettuale e alla istituzione di un Comitato tecnico misto Ministero-regioni;

Ritenuto di dover dar seguito alle decisioni del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali sopracitato, relativamente alla istituzione di un Comitato tecnico misto Ministero-regioni;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il Comitato tecnico misto Ministero-regioni, con il compito di coordinare l'attività riguardante l'iscrizione delle nuove varietà vegetali al registro nazionale e la protezione brevettuale al fine di proporre soluzioni operative.

Art. 2.

Il Comitato di cui alle premesse, per il triennio 1996-1998, è così composto:

dott. Pasquale Mainolfi, dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

dott. Francesco Cantone, funzionario del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

dott. Salvador Lagrutta, rappresentante della regione Lazio;

dott. Elio Caira, rappresentante della regione Toscana;

p.a. Luigi Bacchi Lazzari, rappresentante della regione Emilia-Romagna;

dott.ssa Elena Brugna, rappresentante della regione Lombardia;

dott. Marcello Storace, rappresentante della regione Liguria;

dott. Francesco Brichese, rappresentante della regione Veneto.

In caso di impossibilità a partecipare il membro effettivo potrà farsi sostituire da un proprio rappresentante qualificato.

Il Comitato per particolari esigenze potrà servirsi del supporto di esperti degli argomenti in discussione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A5798

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico di finanza di Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione della direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Trieste dalla quale risulta che il giorno 22 giugno 1996, l'ufficio tecnico di finanza della stessa città, non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede il citato ufficio;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento del citato ufficio

tecnico di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 468, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico di finanza di Trieste è accertato per il giorno 22 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1996

Il vice direttore generale: SPETRINO

96A5821

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L.E.M.», in Mentana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1993, con il quale la società cooperativa «L.E.M.», con sede in Mentana (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Gian Marco Innocenti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 21 aprile 1994, con la quale la divisione III/4 della Direzione generale della cooperazione, invitava il predetto commissario liquidatore dott. Gian Marco Innocenti all'adempimento delle prescrizioni contenute nella nota medesima entro trenta giorni dal ricevimento della stessa;

Considerate le note 11 maggio e 23 settembre 1994, con le quali il commissario liquidatore dott. Gian Marco Innocenti rinunciava all'incarico conferitogli e ne chiedeva la sostituzione;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il sig. Roberto Baiocchini, nato a Roma il 12 novembre 1925, ivi residente in via Sannio n. 79, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L.E.M.», con sede in Mentana (Roma), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, in sostituzione del dott. Gian Marco Innocenti.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5801

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 agosto 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 22 giugno 1996 concernente: «Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Lametia Terme».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto 22 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 1996, con il quale è stata modificata la classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Lametia Terme;

Considerato che nel terzo capoverso delle premesse del citato decreto per mero errore materiale sono state riportate le parole «dalla terza alla seconda» invece di «dalla quarta alla terza»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del decreto nella parte relativa al capoverso sopracitato;

Decreta:

L'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Lametia Terme riportato nel terzo capoverso delle premesse del decreto 22 giugno 1996 deve intendersi «dalla quarta alla terza».

Roma, 21 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5799

DECRETO 21 agosto 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 22 giugno 1996 concernente: «Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Catania».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto 22 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 1996, con il quale è stata modificata la classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Catania;

Considerato che nel dispositivo del decreto per mero errore materiale è stata riportata la parola «terza» invece di «seconda»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del decreto sopracitato nella parte relativa all'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Catania;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Catania Fontanarossa è inserito nella seconda classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 21 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5800

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 9 settembre 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Emilia-Romagna fissata per il giorno 27 ottobre 1996.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che, con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1996, per il giorno 27 ottobre 1996 sono stati convocati i comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Emilia-Romagna (che comprende i comuni di Argenta, Comacchio, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera, Tresigallo, Migliaro, Alfonsine, Cervia, Conselice e Ravenna);

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente all'elezione suppletiva anzidetta, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nell'area geografica interessata dalla precisata consultazione elettorale suppletiva nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella stessa area;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di Argenta, Comacchio, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera, Tresigallo, Migliaro, Alfonsine, Cervia, Conselice e Ravenna, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Emilia-Romagna, fissata per il giorno 27 ottobre 1996, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1.

Art. 2.
Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.
Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.
Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II
PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.
Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.
Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di Argenta, Comacchio, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia,

Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera, Tresigallo, Migliaro, Alfonsine, Cervia, Conselice e Ravenna, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Emilia-Romagna fissata per il giorno 27 ottobre 1996, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1.

5. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamentedisponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, della giunta e del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. È vietata la presenza dei soggetti anzidetti in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale.

2. In ogni caso non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti di cui al comma 1 nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima della votazione.

5. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto.

7. Ove sia prevista la presenza del pubblico in trasmissione cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, la relativa selezione deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni indicati nell'art. 6 sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i sei mesi successivi a tale data.

Art. 14.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi dell'Emilia-Romagna assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi provvede alle contestazioni nei confronti dei soggetti interessati e riferisce senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto cui è stata rivolta la contestazione.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, anche con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e procedono comunque, in modo autonomo, a segnalare senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 16.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è

vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, sino al giorno 11 ottobre 1996 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati:

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti rivolti al pubblico o a soggetti selezionati, anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 17.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 18.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 19.

Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 20.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1996

Il Garante: CASAVOLA

96A5827

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 30 agosto 1996.

Trasformazione della facoltà di magistero nella facoltà di scienze della formazione.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e sue modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Preso atto di quanto previsto dal decreto ministeriale del 2 agosto 1995 ed in particolare l'art. 2;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con decreto rettorale 18 dicembre 1995;

Visto il decreto rettorale 18 dicembre 1995, n. 527, recante la trasformazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'ex facoltà di magistero in facoltà di lingue e letterature straniere;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1996, contenente una modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza delle scuole elementari;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1996, contenente una modificazione all'ordinamento didattico relativamente alla disattivazione, a decorrere dall'anno accademico 1996-97, del corso di laurea in materie letterarie presso la facoltà di magistero (trasformata in scienze della formazione);

Vista la delibera della facoltà di magistero del 19 aprile 1996 relativa alla trasformazione della facoltà di magistero nella facoltà di scienze della formazione;

Vista la delibera del senato accademico del 17 giugno 1996 che autorizza il rettore ad emanare provvedimenti necessari per la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione e per la definizione dei relativi corsi di laurea;

Visto il decreto rettorale n. 2253 del 26 giugno 1996 ai sensi del quale nella facoltà di lingue e letterature straniere afferisce il corso di laurea in lingue e letterature straniere ad esaurimento, secondo l'ordinamento didattico del precedente corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'ex facoltà di magistero;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà di magistero di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è trasformata nella facoltà di scienze della formazione e rilascia le seguenti lauree:

laurea in scienze dell'educazione;

laurea in psicologia.

Art. 2.

Gli studenti iscritti nell'anno 1995-96 al primo anno del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari proseguiranno presso la facoltà di scienze della formazione il corso stesso fino all'esaurimento del ciclo di studi.

Art. 3.

Gli studenti iscritti nell'anno accademico 1995-96 al corso di laurea in materie letterarie, presso l'ex facoltà di magistero completeranno i loro studi per il rilascio del diploma di laurea in materie letterarie da parte della facoltà di scienze della formazione qualora non preferiscano transitare al corso di laurea in lettere presso la facoltà di lettere e filosofia previo riconoscimento, da parte della facoltà stessa, degli esami sostenuti.

Art. 4.

Il presente decreto produrrà i suoi effetti a decorrere dal prossimo anno accademico 1996-97.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 30 agosto 1996

Il rettore: MISTRETTA

96A5810

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7110.XVJ(942) del 10 agosto 1996 i manufatti esplosivi denominati:

Nobel's Plastic Igniter Cord Type Fast (Miccetta incendiva plastificata Nobel tipo veloce);

Nobel's Plastic Igniter Cord Type Slow (Miccetta incendiva plastificata Nobel tipo lento);

Nobel's Plastic Igniter Cord Type PW 6 (Miccetta incendiva plastificata Nobel tipo PW 6),

che l'ing. Carlo Monetti intende importare dalla ditta ICI Explosives Company Limited (Gran Bretagna) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU 0066 - 1.4G.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6051.XVJ(933) del 6 agosto 1996 il manufatto denominato: «Generatore di gas 0005 7560» per dispositivo di sicurezza «air bag» lato guida (DI 2 135 KPa SHD) che la società TRW Air Bag Systems con sede in Moncalieri (Torino) intende importare dalla società TRW Vehicle Safety Systems - U.S.A. è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Sull'etichetta del manufatto dovrà essere apposta l'avvertenza che lo stesso non deve essere aperto per nessun motivo ed in caso di necessità rinviato alla casa costruttrice.

Con decreto ministeriale n. 559/C 5144.XV.J(920) del 26 luglio 1996 i manufatti esplosivi denominati: «Carica Cap Acustica», conforme al disegno n. W030671, e «Carica di controminamento Cap», conforme al disegno n. W030130, che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0137 - 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13131.XVJ(829) del 6 agosto 1996 i manufatti esplosivi per ricerche petrolifere che la società Baker Hughes Inteq - Divisione Baker Hughes Inteq S.p.a., con sede in Cepagatti (Pescara), intende importare dalla società Goex Inc. - Texas (U.S.A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con la denominazione qui di seguito descritta:

«1.06-78845-00A Carica cava 4½" D.P. 12 spf - g 20,5/cad Esplosivo RDX»;

«2.06-78845-01A Carica cava 4½" D.P. 12 spf - g 20,5/cad Esplosivo HMX»;

«3.06-78845-04A Carica cava 4½" D.P. 12 spf - g 20,5/cad Esplosivo PYX»;

«4.06-78845-10A Carica cava 4½" D.P. 12 spf - g 20,5/cad Esplosivo RDX»;

«5 06-78845-11A Carica cava 4½" D.P. 12 spf - g 20,5/cad Esplosivo HMX».

96A5813 - 96A5832

Assegnazione di un nuovo numero ONU ad un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.1877.XVJ(750) del 7 maggio 1996 al manufatto esplosivo denominato: «Detonatore ritardo DM 1400 per spolette meccaniche a percussione ed autodistruzione per granate da fucile», conforme al disegno n. 0001020, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. fabbrica nei propri stabilimenti in S. Giorgio su Legnano (Milano) e Colleferro (Roma), già riconosciuto nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, viene assegnato il numero ONU 0365 - 1.4B.

96A5814

Riconoscimento e classificazione di una polvere

Con decreto ministeriale n. 559/C.5938.XV.J(931) del 26 luglio 1996 la polvere denominata: «L24», che la società Nobel Sport Martignoni, con sede in Milano, intende importare dalla ditta Nobel Sport S.A. - Parigi (Francia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A5815

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.9232.XV.J(957) del 26 luglio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Orchidea 60» che la ditta Parente A. & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A5817

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C 6051 XVJ(933) dell'8 agosto 1996 il dispositivo di sicurezza denominato: «Air bag 0003 8990 lato guida (DI 2 135 KPa SHD)» che la società TRW Air bag Systems S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), intende assemblare nel proprio stabilimento sito in Bricherasio, strada Tirabrasse, 2, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene installato sull'automezzo, opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La società TRW Air bag Systems S.r.l., dovrà curare che nel manuale di impiego dell'autovettura siano inserite apposite prescrizioni al fine di vietare la manutenzione, sostituzione e rimozione dell'air bag dal veicolo se non a cura di apposito personale autorizzato dal costruttore.

96A5816

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2413 AL	Balossino Marco & C.	Valenza
2880 AL	Manuela gioielli di Capra Bruno & C. S.n.c.	Valenza
3171 AL	Locardi Alberto	Valenza
3335 AL	Dolce Alberto	Valenza
174 BO	Balducelli Gianfranco	Bologna
299 GE	Orosigma	Arenzano
52 IM	Veruggio Alberto	San Remo
74 IM	Di Massimo Fulvio	San Remo
1322 MI	Corbo Rocco	Milano
1593 MI	Iemmolo Ernesto	Milano
1604 MI	M.T.M. di Marco e Monica Turiello S.n.c.	Milano
787 NA	Della Corte Carla	Napoli
137 PD	Galtarossa Giuliano	Camin (Padova)
246 PD	Schiavon Giancarlo	Abano Terme
398 PD	Bettinardi S.r.l.	Padova
36 PC	PC Oro di Zocco Boiardi e Stevani	Piacenza
82 TV	I gioielli di Paolo Cremonese e C.	Treviso

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
812 FI	Rita Frascione S.r.l.	Firenze	4
977 FI	L'Orafo di Ingenito & D'Antonio Sdf	Prato	1
1215 FI	Silver Fashion S.r.l.	Firenze	2
113 MC	Piergiacomi S.r.l.	Montefano	1
281 PD	L.A.R.A.S. S.n.c.	Limena	1
591 Roma	Dionisi Stefano	Roma	1
604 Roma	S.r.l. Nino Giovanni Fumis	Roma	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1094 FI	Silver Board di Sorbi Marino e C. S.n.c.	Firenze
102 FO	Della Chiesa Pietro	Rimini
104 PD	Gobbo Roberto	Padova
243 PD	Franceschi bigiotteria S.n.c. di Franceschi Fabrizio e C.	Padova
114 Roma	Giuliano Staccioli S.p.a.	Roma
361 Roma	Ciacci Sergio	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoindicate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati hanno presentato regolare denuncia di smarrimento di punzoni i cui quantitativi sono riportati di seguito.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

Marchio	Denominazione	Sede	Numero punzoni smarriti
3 PV	Fassina Piero	Pavia	4
51 PV	Garbarini S.n.c.	Mede	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
228 VI	Rossi Giovanni di Rossi Giulio e C.	Vicenza	2
1231 VI	Superoro S.r.l.	Monticello Conte Otto	6
1548 VI	Brentano S.r.l.	Vicenza	10

96A5819

Intestazione alla società «Terme di salute e ambiente S.p.a.», in Radicondoli, della concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sorgente Cinciano».

Con decreto ministeriale dell'8 maggio 1996 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sorgente Cinciano», sita in territorio del comune di Poggibonsi (Siena), è intestata alla società «Terme di salute e ambiente S.p.a.», con sede legale in Radicondoli (Siena) e sede amministrativa in via del Capitano, 14.

96A5818

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 settembre 1996

Dollaro USA	1527,08
ECU	1911,90
Marco tedesco	1009,31
Franco francese	295,77
Lira sterlina	2374,91
Fiorino olandese	900,51
Franco belga	49,020
Peseta spagnola	11,956
Corona danese	261,89
Lira irlandese	2457,07
Dracma greca	6,340
Escudo portoghese	9,858
Dollaro canadese	1113,19
Yen giapponese	13,875
Franco svizzero	1236,40
Scellino austriaco	143,43
Corona norvegese	235,44
Corona svedese	228,30
Marco finlandese	334,12
Dollaro australiano	1219,37

96A5905

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 9 agosto 1996 concernente: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 28 agosto 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, nella parte riguardante il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 13, seconda colonna, all'art. 6, primo comma, settimo rigo, dove è scritto: «titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: *12%*;», leggasi: «titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: *11%*;».

96A5852

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corradati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LIPOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 5 0 9 6 *